

REVISIONE PERIODICA DI MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, nel 2003 sono soggetti a revisione:

- a. i ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri, il cui certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000, esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2003;
- b. i motocicli, le motocarrozze, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale, immatricolati entro il 31 dicembre 2000, esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2003; gli stessi veicoli, se adibiti a servizio da piazza o noleggio con conducente, sono comunque soggetti a revisione annuale;

Per la revisione dei motoveicoli si applicano le stesse tariffe stabilite per gli autoveicoli. Con questo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture si conclude definitivamente il periodo di "transizione" (iniziato nel 2001), durante il quale sono state unificate le scadenze delle revisioni stesse di ciclomotori, motocicli ed autovetture che vanno quindi effettuate:

- **al compimento del quarto anno dall'immatricolazione del mezzo;**
- **a cadenza biennale dopo avere effettuato la prima revisione.**

I mesi di scadenza sono quelli del **rilascio della carta di circolazione** (o certificato di idoneità tecnica nel caso dei ciclomotori) e, successivamente, **nel mese in cui è stata effettuata la precedente revisione.**

La revisione dei motoveicoli potrà essere effettuata presso un Ufficio provinciale della Motorizzazione o presso officine private convenzionate.

La prenotazione per una data successiva alle scadenze sopra indicate autorizza la circolazione solo per il giorno in cui deve effettuarsi la revisione.

Le sanzioni per omessa revisione sono le stesse, sopra indicate, previste per gli autoveicoli.

OGGETTO DELLA REVISIONE

Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, eccetera.

CONTROLLI PREVISTI

Di seguito elenchiamo, sinteticamente, i controlli espressamente previsti dal Decreto Ministeriale numero 408 del 6 agosto 1998:

1. stato meccanico, funzionamento dei freni e relativo impianto frenante
2. efficienza e sicurezza sterzo e volante
3. campo di visibilità conducente
4. luci e impianto elettrico
5. assi, ruote, pneumatici e sospensioni
6. telaio ed elementi fissi del telaio
7. equipaggiamenti del veicolo
8. inquinamento acustico ed atmosferico
9. identificazione dl veicolo (numero del telaio, targhetta identificativa del costruttore, targa)

Dopo l'ispezione si potrebbero verificare i seguenti esiti:

- **REGOLARE:** il veicolo sarà idoneo a circolare fino alla prossima scadenza;
- **RIPETERE:** al veicolo sarà consentita la circolazione per un mese sempre che si sia provveduto al ripristino dello stesso, poi dovrà essere nuovamente sottoposto a revisione;
- **SOSPESO:** il veicolo verrà sospeso dalla circolazione sino a nuova visita con esito REGOLARE quando i difetti riscontrati saranno tali da compromettere la sicurezza della circolazione o tali da determinare inquinamento acustico ed atmosferico